



COMUNE DI VERGIATE

PROVINCIA DI VARESE
AREA 4 ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Via F. Cavallotti n. 46

SENTENZA N. 02004/2018 – T.A.R. LOMBARDIA SEZIONE SECONDA

La Sig.ra Giubbilei è proprietaria di un'area nel Comune di Vergiate (VA), in Via Peschiera; una parte di tale area, identificata al mappale 5217, foglio 9, è ineditata; in altra parte sono collocati i laboratori tessili della Isabel s.n.c. dei quali è proprietaria la di Lei famiglia. Sempre a margine dell'area ineditata si trova l'edificio denominato “il Castello”.

Con D.C.C. n. 22 del 20.06.2014 è avvenuta la definitiva approvazione del PGT del comune di Vergiate ed è divenuta efficace la disciplina generale delle aree (Piano delle Regole).

In particolare, con il recepimento dell'osservazione n. 81 proposta dalla Commissione comunale per il Paesaggio, è stata modificata la destinazione urbanistica dell'area di proprietà della Sig.ra Giubbilei - da idonea ai fini edificabili a non idonea ai fini edificabili - rispetto a quanto statuito in sede di adozione (art. 14.3 delle Norme di Attuazione del Pd.R.).

La Sig.ra Giubbilei ha effettuato ricorso numero di registro generale 1401 del 2015 avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per l'annullamento del provvedimento sopra menzionato.

Con sentenza n. 02004 del 21.08.2018 il T.A.R. Lombardia ha parzialmente accolto il ricorso, disponendo l'annullamento della delibera impugnata nella parte in cui classifica l'area identificata al mappale 5217, foglio 9 della ricorrente come “Area non idonea ai fini edificabili”.

Tale decisione del Tar è maturata sulla scorta della motivazione in forza della quale l'Amministrazione d'ufficio (e non a seguito dell'accoglimento di una osservazione del proprietario), ha introdotto una modifica radicale della disciplina del piano, relativamente all'area della ricorrente, privando quindi la stessa proprietà di quel potere collaborativo proprio delle osservazioni.

Fa altresì parte dell'apparato motivazionale della sentenza la considerazione, espressa dal collegio, in base alla quale l'illegittimità della delibera emerge anche sotto il profilo del difetto di motivazione: *la variazione della destinazione d'uso dell'area è stata introdotta in recepimento all'osservazione di una Commissione Comunale, che invero, avrebbe dovuto esprimere il parere in sede di redazione del piano, con la finalità di tutelare “il Castello”. Il Castello, al di là del nome, è un immobile certamente di pregio, che ha perso le caratteristiche originarie a causa dei numerosi interventi superfetativi e parcellizzati; non è mai stato destinatario di alcun vincolo e si trova in uno stato di scarsa manutenzione. Il Consiglio Comunale ha quindi ritenuto di recepire acriticamente l'osservazione, senza una precisa motivazione sul valore del bene da preservare e senza alcuna puntuale istruttoria sullo stato di fatto del bene.*

Dalla lettura del suo testo, è possibile evincere che il dispositivo della sentenza interviene con effetti demolitori sul provvedimento impugnato e, specificatamente, sull'art. 14.3 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

Dato atto che è possibile raggiungere questa conclusione sulla scorta della formulazione letterale del dispositivo della sentenza in cui può leggersi che il *Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)*, *definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per effetto annulla la delibera impugnata, nei limiti di cui in motivazione.*

Ciò resta confermato dalla lettura della motivazione della sentenza che converge nel senso di ritenere viziata la potestà regolamentare esercitata dal comune con la disposizione del PGT nella parte in cui ha disposto la classificazione dell'area identificata al mappale 5217, foglio 9 della ricorrente come "Area non idonea ai fini edificabili".

Il richiamo del dispositivo della sentenza alla motivazione non solo nel senso di conferire alla decisione un preciso iter logico, ma anche di contribuire a definire la portata del giudicato è confermata dalla migliore dottrina secondo cui [la motivazione della sentenza del giudice amministrativo acquista] *"un rilievo diverso dalla motivazione della sentenza del giudice civile. Quest'ultimo, infatti, conclude la sentenza con un dispositivo articolato e che precisa esattamente gli effetti che produce la decisione, assegnando alla motivazione soltanto il compito di spiegare le ragioni della regolamentazione degli interessi in contesa, disciplinata dal dispositivo. La sentenza del giudice amministrativo, invece, si conclude, in caso di accoglimento, con un dispositivo di mero annullamento dell'atto, rendendo necessario l'esame della motivazione per comprendere, non solo e non tanto le ragioni della decisione, ma soprattutto il profilo ricostruttivo e la riedizione del potere cui l'amministrazione è tenuta in esecuzione della sentenza. La motivazione, cioè, reca in sé non soltanto il perché della soluzione della lite in un determinato modo, ma anche la soluzione stessa. L'effetto conformativo della sentenza, dunque, si ricava dalla motivazione che ha una funzione diversa e più rilevante rispetto a quella della sentenza civile"* (F.G. Scoca, Giustizia Amministrativa, Giappichelli).

Tale circostanza si raccorda con la natura conformativa degli effetti determinati dalla sentenza, in forza dei quali discende al comune l'obbligo di adeguare alle prescrizioni ivi contenute non solo la propria azione puntuale relativa alla tutela del bene della vita che il ricorrente ha mirato a preservare con il proprio ricorso oppositivo, ma anche quella avente le caratteristiche della generalità e dell'astrattezza esercitata attraverso la normazione urbanistica contenuta nel PGT e che, nel caso di specie, ha costituito l'atto presupposto correlato a quello impugnato da un collegamento non meramente occasionale, ma genetico.

La circostanza che l'interesse leso dal provvedimento annullato dalla sentenza avesse caratteristiche oppositive e non pretensive a riguardo di una statuizione amministrativa che termina il dispiegamento dei propri effetti in relazione a una singola vicenda, fa sì che la decisione del Tar sia senz'altro auto esecutiva e pertanto non necessiti di ulteriori provvedimenti di cui l'amministrazione debba farsi carico (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II Ter, 17 dicembre 2013, n. 10910).

Ciò può avvenire attraverso la modifica del citato articolo 14.3 delle Norme di Attuazione del Pd.R. conformemente a quanto statuito dal T.A.R.

Si ritiene che tale modifica, in quanto meramente ripropositiva di una pronuncia giurisdizionale avente efficacia di cosa giudicata, possa aver luogo attraverso lo strumento della correzione, previsto dall'articolo 13, comma 14 bis, della l.r. 12/05.

Vergiate, lì 18 ottobre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4
Geom. Marco BALZARINI